SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 238

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 maggio 2001.

Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998).

01A8406

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. **374.**

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis* e 313 del codice penale;

Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Associazioni con finalità di terrorismo internazionale

1. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*ter (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale). — 1.* Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-*quater (Assistenza agli associati). — 1.* Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-*bis* e 270-*ter*, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «biologici, radioattivi».

3. All'articolo 270-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «finanzia anche indirettamente».

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «269» sono inserite le seguenti: «270-*ter* e 270-*quater* con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-*ter*,».

Art. 2.

Aggravante del terrorismo internazionale

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

«Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera *i)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

Art. 3.

Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale».

Art. 4.

Attività sotto copertura

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

Art. 5.

Intercettazioni preventive

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 226 *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione)*. — *1.* Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 e 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

Art. 6.

Intercettazioni di comunicazioni tra presenti

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice di procedura penale.».

Art. 7.

Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.».

Art. 8.

Disposizioni sulle prove

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4»;

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «dall'articolo 51, comma 3-*bis*», sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4»;

c) all'articolo 147-*bis* la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Art. 9.

Notificazioni

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: «e negli altri casi di assoluta urgenza» sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «o della Polizia giudiziaria» sono soppresse.

Art. 10.

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0440

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 19 settembre 2001, n. **375.**

Regolamento recante modifiche degli allegati *A* e *B*, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati *C* e *D* della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera *a)* e l'articolo 3, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, recante sostituzione degli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, recante modificazioni all'allegato *A* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato *A* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, è modificato come segue:

a) al punto «I. Settore paramedico e sociopedagogico», dopo la sezione «nei Paesi Bassi» viene inserita la seguente sezione:

«in Austria:

formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege");

formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege")»;

b) il punto «5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"», è sostituito dal seguente:

«I seguenti corsi di formazione:

ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer");

ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer");

odontoterapeuta ("Dental therapist");

odontoigenista ("Dentist hygienist");

ottico diplomato ("Dispensing optician");

sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy");

curatore fallimentare ("Insolvency practitioner");

notaio abilitato ("Licensed conveyancer");

primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted");

secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted");

terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted");

ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted");

ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer-Freight/passenger ships-unlimited trading area");

tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management");

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;

livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.».

2. All'allegato *B* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, nella sezione: «Nel Regno Unito», primo periodo, sono soppresse le parole: «dal National Council for Vocational Qualifications».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2001

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 221

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— La direttiva 2000/5/CEE della Commissione è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2000.

— La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.

— La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.

— Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE»: — L'art. 1, comma 3, lettera *a)*, e l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, così recitano:

«Art. 1 *(Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunità europee).* — 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, o pure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato *A* al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato *C* della direttiva 92/51/CEE del l8 giugno 1992».

«Art. 3 *(Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza).* Comma 1, lettera *c)* — 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:

a)-d) (omissis);

e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato *B* al presente decreto. Si applica per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*. Le formazioni elencate all'allegato *B* rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, così reca: «Modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento professionale che integra la direttiva 89/48/CEE».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, così reca: «Modificazioni all'allegato *A* al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CEE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale».

— La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 184 del 12 luglio 1997.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed al registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'allegato *A* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera *a)* e l'allegato *B* contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*.

01G0436

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2001, n. **376.**

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera *d)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera *d)*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

Visto il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle università per stranieri di Siena e Perugia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessità di «procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalità e i compiti assegnati dal riordino»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per l'integrale riordino delle università per stranieri, e conseguentemente la necessità «quando sarà emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concre-

tamente mano, per quanto riguarda l'università per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria»;

Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che «le finalità e i compiti assegnati dal riordino» siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;

Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto *a)*, con riserva di intervento normativo in via generale, quando sarà emanato il testo unico sull'università;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Università per stranieri

1. L'università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di «università per stranieri di Siena» sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

3. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'università per stranieri di Perugia e l'università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.

Art. 2.

Autonomia didattica

1. Le università di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre università, nonché da consorzi di cui fanno parte le stesse università di Perugia e Siena.

2. Le università di cui al comma 1 organizzano, altresì, corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati:

a) alla formazione di personale operante nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

b) alla formazione di operatori socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri per fini di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per gli altri casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;

c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e interculturale.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, università e ricerca, foglio n. 265

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 17, comma 96, lettera *d)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— L'art. 17, comma 96, lettera *d)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

«96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a)-c) (omissis);

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, prevede «Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— La legge 17 febbraio 1992, n. 204, prevede: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, prevede: «Istituzione dell'Università per stranieri di Perugia».

— La legge 11 maggio 1976, n. 359, reca «Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena».

— Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 42 — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere *a) b) c) d)* e *g)*, con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.».

— Per il titolo del regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni così recita:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della nor-

mativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

01G0437

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 maggio 2001.

Definizione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231. Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante «Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave»;

Visto, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento;

Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 ottobre 1999, recante la definizione di caso di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni emanate con il suddetto decreto 21 ottobre 1999, al fine di innalzare da 100 a 200 linfociti TCD4+/mmc la soglia di rilevanza che, in presenza di un numero di linfociti pari o inferiore ad essa, evidenzi una grave deficienza immunitaria, al di sotto della quale aumenta notevolmente il rischio di contrarre infezioni opportunistiche;

Sentito il favorevole parere al riguardo espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella riunione del 27 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999

1. L'art. 2 del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della giustizia del 21 ottobre 1999 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Grave deficienza immunitaria)*. — 1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro;

b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.».

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172

01A11111

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Varda», in comune di Stignano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 febbraio 2001 con la quale la società «Armeria del corso di Schirripa Antonio & C. S.a.s.», con sede in Siderno (Reggio Calabria), corso della Repubblica n. 61/63, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Varda», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Varda» sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 5 luglio 2001, favorevole a condizione che la società produca un'analisi chimica in cui sia riportato l'esatto contenuto di cadmio;

Vista l'analisi chimica fatta pervenire dalla società con nota datata 3 agosto 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Varda» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Varda» sita nel comune di Stignano (Reggio Calabria).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 12 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A11299

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szczepanska Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szczepanska Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1972 presso l'istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Szczepanska Zofia nata a Nowo-

grodziec (Polonia) il giorno 28 giugno 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szczepanska Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11166

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Grzezulka Toronczak Sylwia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grzezulka Toronczak Sylwia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994, presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Grzezulka Toronczak Sylwia, nata a Sycow (Polonia) il giorno 1° dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grzezulka Toronczak Sylwia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11167

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ras Brylowska Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ras Brylowska Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986, presso l'Istituto professionale per infermieri «H. Nagòrska» di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Ras Brylowska Malgorzata, nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 12 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Ras Brylowska Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11168

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pawlaczek Sylwia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pawlaczek Sylwia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995, presso l'Istituto professionale per infermieri «Tytus Chalubunski» di Jawor (Polonia) dalla sig.ra Pawlaczek Sylwia, nata a Debno Lubuskie (Polonia) il giorno 26 settembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Pawlaczek Sylwia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11169

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Pawlasty Radoslaw di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pawlasty Radoslaw ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarki conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dal sig. Pawlasty Radoslaw, nato a Legnica (Polonia) il giorno 6 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Pawlasty Radoslaw è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11170

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Piatkowski Andrzej di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Piatkowski Andrzej ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarki conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Ostrow Wlkp (Polonia) dal sig. Piatkowski Andrzej, nato a Poznan (Polonia) il giorno 14 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Piatkowskj Andrzej è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11171

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wandycz Cygan Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wandycz Cygan Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1981 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubin (Polonia) dalla sig.ra Wandycz Cygan Teresa, nata a Przemkow (Polonia) il giorno 16 aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wandycz Cygan Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11172

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szaruk Delimata Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szaruk Delimata Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubin (Polonia) dalla sig.ra Szaruk Delimata Bozena, nata a Lubin (Polonia) il giorno 27 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szaruk Delimata Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11173

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szczepaniuk Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szczepaniuk Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Szczepaniuk Anna, nata a Legnica (Polonia) il giorno 8 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szczepaniuk Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11174

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kachniarz Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kachniarz Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lukòw (Polonia) dalla sig.ra Kachniarz Anna, nata a Lukòw (Polonia) il giorno 23 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kachniarz Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11175

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szczesna Stachow Justyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szczesna Stachow Justyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Szczesna Stachow Justyna, nata a Chojnow (Polonia) il giorno 4 aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szczesna Stachow Justyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11176

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Paszkiewicz Sulikowska Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paszkiewicz Sulikowska Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubin (Polonia) dalla sig.ra Paszkiewicz Sulikowska Alicja, nata a Parszowice (Polonia) il giorno 9 agosto 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Paszkiewicz Sulikowska Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11177

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Juzwin Malgorzata Violetta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Juzwin Malgorzata Violetta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Juzwin Malgorzata Violetta, nata a Legnica (Polonia) il giorno 2 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Juzwin Malgorzata Violetta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11178

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milczarek Gorny Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milczarek Gorny Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Milczarek Gorny Teresa, nata a Gòra (Polonia), il giorno 6 gennaio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milczarek Gorny Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11179

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Samolyk Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Samolyk Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'istituto professionale per infermieri di Gdansk (Polonia) dalla sig.ra Samolyk Malgorzata, nata a Gdansk (Polonia) il giorno 23 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Samolyk Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11198

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sowilarska Tredowska Marlena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sowilarska Tredowska Marlena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1981 presso l'istituto professionale per infermieri di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Sowilarska Tredowska Marlena, nata a Gdansk (Danzica - Polonia) il giorno 12 maggio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sowilarska Tredowska Marlena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11199

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Grzywacz Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grzywacz Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso l'istituto professionale per infermieri di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Grzywacz Elzbieta, nata a Gdansk (Danzica - Polonia) il giorno 3 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grzywacz Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11200

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kopicka Chelchowska Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kopicka Chelchowska Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1973 presso l'istituto professionale per infermieri di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Kopicka Chelchowska Krystyna, nata a Gdynia (Polonia) il giorno 21 febbraio 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kopicka Chelchowska Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11201

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Roda Bomba Beata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Roda Bomba Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'istituto professionale per infermieri «Polskie Pielegniarki II Wojny SW» di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Roda Bomba Beata, nata a Gdynia (Polonia) il giorno 20 settembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Roda Bomba Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11202

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jurszewicz Stanislawa Lubomira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jurszewicz Stanislawa Lubomira ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso l'istituto professionale per infermieri «Mieszko I» di Stargard Szczecinski (Polonia) dalla sig.ra Jurszewicz Stanislawa Lubomira, nata a Drawsko Pomorskie (Polonia) il giorno 12 dicembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jurszewicz Stanislawa Lubomira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11203

DECRETO 28 settembre 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Vitasana», in comune di Feroleto Antico, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 novembre 2000 con la quale la società «Fonteviva S.r.l.», con sede in Feroleto Antico (Catanzaro), bivio Malaspina S.S. n. 18, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vitasana» che sgorga dalla sorgente Santa Chiara nell'ambito del permesso di ricerca «Santa Chiara», sito nel comune di Feroleto Antico (Catanzaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Vitasana» che sgorga dalla sorgente Santa Chiara nell'ambito del permesso di ricerca «Santa Chiara», sito nel comune di Feroleto Antico (Catanzaro).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A11300

DECRETO 28 settembre 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Filette», in comune di Guarcino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 aprile 2001 con la quale la società «Fonte Italia S.r.l.», con sede in Guarcino (Frosinone), località Menticchio, via delle Cartiere n. 8, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Filette» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria, sita nel comune di Guarcino (Frosinone), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 settembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Filette» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria, sita nel comune di Guarcino (Frosinone).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A11301

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 giugno 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto n. 9007 del 20 settembre 1999 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del Comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori autonomi (Confcommercio), presentate in data 7 maggio 2001 dal dott. Alessandro Andreini;

Vista la nota del 7 maggio 2001 con la quale la Confcommercio di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del comitato nella persona di Gianluigi Crescentini;

Nomina

il sig. Gianluigi Crescentini in rappresentanza dei lavoratori autonomi (Confcommercio) nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini in sostituzione del dott. Alessandro Andreini.

Rimini, 19 giugno 2001

Il direttore provinciale: DAMIANI

01A11298

DECRETO 19 settembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerie Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 30312).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lanerie Agnona, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerie Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di 21 unità lavorative, per il periodo dal 31 luglio 2001 al 30 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 2001, con decorrenza 31 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11208

DECRETO 19 settembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Chimiche Caffaro (dal 19 aprile 2000 Caffaro S.p.a.), unità di Aprilia, Brescia, Galliera e Torviscosa. (Decreto n. 30313).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 *sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Chimiche Caffaro (dal 19 aprile 2000 - Caffaro S.p.a.), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 6 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Chimiche Caffaro (dal 19 aprile 2000 Caffaro S.p.a.), con sede in Milano, unità di Aprilia (Latina), per un massimo di tre unità lavorative, Brescia, per un massimo di ventisette unità lavorative, Galliera (Bologna), per un massimo di diciannove unità lavorative, Torviscosa (Udine), per un massimo di trentasette unità lavorative, per il periodo dal 19 gennaio 2000 al 18 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000, con decorrenza 19 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11207

DECRETO 19 settembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale, unità di Roma. (Decreto n. 30314).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1 *sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a Atlantide Editoriale;

Visto il decreto direttoriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 febbraio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a Atlantide Editoriale, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS per il periodo dall'8 febbraio 2001 al 7 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11206

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred Interservice, unità di Aprilia, Ceprano, Lacedonia. (Decreto n. 30315).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 17 del 18 maggio 2001, pronunciata dal tribunale di Frosinone che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Ingred Interservice;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred Interservice, con sede in Frosinone e unità in Aprilia (Latina), per un massimo di settantaquattro unità lavorative, Ceprano (Frosinone) per un massimo di cinquantasette unità lavorative, Lacedonia (Avellino), per un massimo di diciassette unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 2001 al 17 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11205

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni. (Decreto n. 30316).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SGL Carbon, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano, unità di Narni (Terni), per un massimo di otto unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 29 agosto 2001;

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001, con decorrenza 1° marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11204

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione dei commissari liquidatori della società cooperativa «Italia», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 ottobre 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Italia» con sede in Monopoli è stata sciolta ed i signori Petrosillo Angelo, Petrosillo Francesco Paolo e Petrosillo Nicola sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berardi Gianfranco, nato a Mola di Bari il 27 agosto 1970 ed ivi residente alla via L. Sturzo, 39/D - è nominato liquidatore della società cooperativa «Italia», con sede in Monopoli, costituita in data 9 gennaio 1976 per rogito del notaio dott. Domenico Nicchi - registro imprese n. 8526, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 maggio 1997, in sostituzione dei signori Petrosillo Angelo, Petrosillo Francesco Paolo e Petrosillo Nicola.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11024

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arcadia», in Triggiano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 maggio 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Arcadia» con sede in Triggiano è stata sciolta ed il sig. Losacco Michele Stefano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Grittani Aldo, nato a Modugno il 30 luglio 1972 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele, 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Arcadia», con sede in Triggiano costituita in data 31 maggio 1990 per rogito del notaio dott. Giuseppe Scarano - registro imprese n. 26314, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 maggio 1997, in sostituzione del sig. Losacco Michele Stefano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11025

DECRETO 20 settembre 2001.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione, presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 9 del 9 aprile 1999, con il quale il sig. Trinchese Pasquale è stato nominato in sostituzione del sig. Coristo Mario quale componente effettivo della commissione di conciliazione, e della relativa sottocommissione, settore industria, in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il decreto direttoriale n. 25 del 15 giugno 2000, con il quale, si è proceduto alla cessazione temporanea delle apposite sottocommissioni;

Viste le dimissioni presentate dal sig. Trinchese Pasquale;

Vista la nota della CGIL di Cosenza, pervenuta in data 14 settembre 2001, con la quale designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione di cui trattasi, il sig. Summaria Antonio componente effettivo, in sostituzione del sig. Trinchese Pasquale già membro effettivo della predetta commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Summaria Antonio, nato a Cosenza il 9 dicembre 1947, viene nominato, componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11296

DECRETO 27 settembre 2001.

Nomina di un membro integrato della terza commissione - esercenti attività commerciali - del Comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.» recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 5/98 del 18 maggio 1998 con il quale sono state integrate le tre speciali commissioni del Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Imperia per il quadriennio 1998-2002;

Acquisita la nota n. 260/01 - TP/tp del 14 settembre 2001 della Confesercenti, sede di Imperia, con la quale viene comunicata la designazione del sig. Torchio Claudio, nato l'11 novembre 1958 a Bordighera, a membro integrato nella terza commissione — esercenti attività commerciali — in sostituzione del sig. Franco Marengo, deceduto;

Considerata la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Torchio è nominato membro integrato della terza commissione, esercenti attività commerciali, del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia in sostituzione del sig. Franco Marengo.

Imperia, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: CASERTA

01A11189

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Cupolette», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO
SERVIZIO POLITICHE E CONFLITTI DI LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, nonché l'ulteriore documentazione degli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Le Cupolette», con sede sociale in Avellino, costituita in data 22 marzo 1993 per rogito notaio dott. Luigi Solimene, repertorio n. 11865, registro società n. 7476 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 2012/262506.

Avellino, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

01A10998

DECRETO 27 settembre 2001.

Sostituzione del componente effettivo in seno alla commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, art. 14 della legge n. 475/1972.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 21 del 10 maggio 1999, concernente la ricostituzione, presso la commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Viste le dimissioni presentare in data 17 settembre 2001 dal sig. Luigi Incarnato;

Vista la nota della U.I.L. di Cosenza, del 21 settembre 2001, pervenuta in data 24 settembre 2001, con cui la predetta organizzazione sindacale designa quale proprio rappresentante, in seno alla commissione di cui trattasi, il sig. La Cava Gianfranco in sostituzione del sig. Luigi Incarnato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. La Cava Gianfranco, nato a Cosenza il 9 agosto 1961, viene nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo in seno alla commissione provinciale integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, art. 14 della legge n. 475/1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A11297

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2001.

Inclusione dell'area comprendente le sorgenti delle Acque Albule e delle Antiche Terme ricadente nel comune di Tivoli fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto l'art. 146, comma 1, lettera *m)* del titolo II, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Vista la circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella quale si è rilevata la necessità di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed ora dall'art. 146, comma 1, lettera *m)* del testo unico, con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che la soprintendenza archeologica per il Lazio con nota n. 12729 del 26 luglio 1997 ha trasmesso all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e all'ufficio centrale per i beni archeologici architettonici artistici e storici la proposta di inclusione della zona non urbanizzata dell'Agro Tiburtino comprendente l'area delle sorgenti delle acque albule e delle antiche terme, sita nel comune di Tivoli in provincia di Roma, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985, ora art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e così delimitata in senso orario: partendo dall'incrocio della via C. Pascarella con la via per Guidonia (statale 5-ter), in località Bagni di Tivoli si segue il confine comunale, via C. Augusto, confine dei lotti edificati legge n. 167, fino ad incrociare il canale delle acque albule, tratto rettilineo fino all'incrocio tra via dei Laghi con via E. Petrocchi, via dei Laghi in direzione nord, via C. Pascarella fino al punto di partenza;

Considerato che il comune di Tivoli ha affisso all'albo pretorio comunale la proposta di vincolo trasmessa dalla competente soprintendenza dal 2 marzo 1998 al 14 aprile 1998;

Considerato che con nota n. 1135 del 23 gennaio 2001 la soprintendenza archeologica per il Lazio reiterava al comune di Tivoli la proposta di vincolo corredata dalle relative planimetrie per l'affissione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 140, comma 5 del

citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che dall'affissione della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui all'art. 151 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3074 del 24 gennaio 2001 comunicava che la citata proposta di vincolo è stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con successiva nota n. 20062 dell'8 maggio 2001 attestava che la pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001;

Considerato che dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale non risultano pervenute memorie o osservazioni ai sensi dell'art. 144, comma 3, del citato decreto legislativo;

Considerato che con nota n. 2813 del 22 febbraio 2001 la citata soprintendenza comunicava all'ufficio centrale l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e inoltrava copia delle pubblicazioni della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Tempo;

Considerato che tale area riveste una grande importanza storico-archeologico-ambientale in quanto include un'alta concentrazione di monumenti archeologici di epoca romana di cui la testimonianza più significativa è costituita dalle sorgenti delle acque albule, laghi delle Colonnelle e della Regina, dai resti delle antiche terme romane e dalle canalizzazioni di adduzione delle acque sulfuree, ville, cisterne e basolati stradali;

Considerato che tale area oltre all'importanza archeologica riveste anche notevole interesse paesaggistico, geologico-idrografico e naturalistico dovuto alla presenza delle acque sulfuree che sgorgano nella piana dell'Aniene presso Bagni di Tivoli note come curative fin dall'antichità;

Considerato che le sorgenti dei laghi delle Colonnelle e della Regina, che tuttora alimentano il moderno stabilimento termale, costituiscono con i vicini ruderi delle terme un contesto ambientale pressoché integro ed esemplificativo del carattere tipico di questa zona prima dei recenti fenomeni di urbanizzazione;

Considerato che tale area, solo in parte protetta dagli strumenti urbanistici vigenti, è minacciata da una rapida trasformazione poiché si registra la carenza di un'adeguata programmazione degli interventi edilizi, costituiti attualmente da lottizzazioni e addensamenti urbani, spesso abusivi;

Considerato che la piana attraversata dall'Aniene è stata aggredita da abitazioni private e da capannoni industriali per lo più legati alla lavorazione del travertino, mentre quasi tutte le sorgenti e i bacini di acqua solforosa presenti nella pianura tra l'Aniene e Guidonia sopravvissuti alle bonifiche, sono stati cancellati negli ultimi anni dal degrado del territorio;

Considerata quindi la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del dccreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 1° luglio 1998 hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza archeologica per il Lazio «vista la grande rilevanza archeologica, paesaggistica e culturale dell'area in oggetto» e «considerato il dilagante abusivismo edilizio nella zona e la scarsa vigilanza dell'amministrazione locale»;

Decreta:

L'area comprendente le sorgenti delle acque albule e delle antiche terme ricadente nel comune di Tivoli in provincia di Roma nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 146, comma 1, lettera *m)* del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza archeologica per il Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Tivoli e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 186

01A11113

DECRETO 12 ottobre 2001.

Ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato in occasione della «Giornata mondiale dell'alimentazione» - 4 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 229 del 16 agosto 2001 e successiva nota n. 229/5183 dell'11 settembre 2001, con le quali il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale ha reso noto che il prossimo 4 novembre 2001 ricorre la celebrazione ufficiale italiana per la «Giornata mondiale dell'alimentazione», coincidente, tra l'altro, con il cinquantesimo anniversario dell'insediamento della F.A.O. a Roma;

Preso atto della richiesta del Ministero degli affari esteri di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali in occasione dell'evento in argomento, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulle tematiche oggetto del convegno, incentivando la libera offerta da parte dei visitatori a favore delle organizzazioni umanitarie, che contribuiranno alla realizzazione dell'iniziativa;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione dell'11 settembre 2001, che ha espresso parere favorevole all'iniziativa ad eccezione delle sedi di Venezia (Galleria Accademia), Milano (Cenacolo Vinciano), Firenze (Galleria Uffizi, Galleria Accademia e Cappelle Medicee), Arezzo (Cappella Bacci), Roma (Domus Aurea, Colosseo, Galleria Borghese), Napoli (Galleria Capodimonte, Museo di S. Martino) e Scavi di Pompei, per particolari situazioni logistiche ed organizzative;

Di concerto con le direzioni generali per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio e per l'architettura e l'arte contemporanea;

Decreta:

In occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la «Giornata mondiale dell'alimentazione» indetta il prossimo 4 novembre 2001 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali, ad eccezione delle sedi di seguito elencate, per motivi organizzativi e di sicurezza:

Venezia - Galleria dell'Accademia;

Milano - Cenacolo Vinciano;

Firenze - Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Cappelle Medicee;

Arezzo - Cappella Bacci;

Roma - Domus Aurea, Colosseo, Galleria Borghese;

Napoli - Galleria Capodimonte, Museo di San Martino;

Pompei - Scavi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il direttore generale: SERIO

01A11344

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per complessive L. 2.718.550.000 (€ 1.404.013,90).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 19 marzo 2001 ed in particolare il progetto S322-P/F per il quale il comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Acquisita in data 30 luglio 2001 una specifica integrazione di carattere economico-finanziario, da parte dell'istituto di credito;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SELFIN S.P.A. - SERVIZI ELETTRONICI FINANZIARI - Napoli (classificata grande impresa).

Progetto: S322-P/F.

Titolo del progetto: Il sistema informativo museale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.001.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 3.001.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.001.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.891.320.000 per ricerca industriale, e L. 109.680.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d*, punti 2 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.494.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 831.430.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 74,09%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,12%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 3 aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 299.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 224.250.000;

percentuale d'intervento: 75,00%;

durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 3 aprile 2001;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 2.718.550.000 (euri 1.404.013,90), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11084

DECRETO 7 agosto 2001

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per complessive L. 16.151.000.000 (€ 8.831.295,38).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1993, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 29 maggio 2001 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SO.I.T. S.R.L. - Salerno - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S260-P.

Titolo del progetto: Formulazione di una malta monocomponente a base di grassello di calce puro prodotto ed invecchiato secondo antiche metodologie;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 391.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;
in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 391.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 391.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 391.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 206.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 103.450.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,91%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 4 novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 agosto 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: HITESYS R & D & AMBIENTE S.P.A. - Aprilia (Latina) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S297-P.

Titolo del progetto: progettazione e sviluppo di uno strumento per la misura e la registrazione della percezione del dolore.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 491.120.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;
in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 0;
in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: L. 491.120.000;
in zona obiettivo 2 e 5 b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 491.120.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 211.308.000 per ricerca industriale e L. 279.812.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 325.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 162.750.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,76%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,27%.

Tasso applicativo per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 2 luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 luglio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: EEMS S.P.A. - Cittaducale (Rieti) - (Classificata grande impresa).

Progetto: S395-P.

Titolo del progetto: tecnologie e processi avanzati per l'assemblaggio e collaudo di circuiti integrati VLSI per la realizzazione di nuovi package e moduli di ridottissime dimensioni (Chip Size Package);

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 16.277.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3 lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3 lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 16.277.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 16.277.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.046.000.000 per ricerca industriale e L. 10.231.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 8.066.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.033.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,29%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,56%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: diciannove mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITELCO S.P.A. - Orvieto (Terni) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S439-P.

Titolo del progetto: studio di un nuovo trasmettitore DVB-T per riserva N+1 con amplificatore solid state full LDMOS.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.753.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a):* L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c):* L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 3.753.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 3.753.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.733.000.000 per ricerca industriale e L. 1.020.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.117.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 705.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,21%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,42%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 18 agosto 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 17 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - NISM S.R.L. - Castelvecchio Pascoli (Lucca) in solido con la società Genedia S.r.l. - Capannori (Lucca) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S457-P.

Titolo del progetto: Prioni, virus e altri patogeni emergenti: studi per la sicurezza degli emoderivati.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.220.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 180.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 2.258.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 4.782.000.000;

in zona Phasing Out L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 7.040.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.546.000.000 per ricerca industriale e L. 674.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 5.435.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.811.670.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,80%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° marzo 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 16.151.000.000 (euri 8.831.295,38), di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11090

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio CEM - Centro enologico meridionale di Caldari di Ortona, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 25 gennaio 1991, protocollo numero 028433/60284, con il quale il laboratorio CEM - Centro enologico meridionale, ubicato in Caldari di Ortona (Chieti), ss 538 km 6,950, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio CEM - Centro enologico meridionale, ubicato in Caldari di Ortona (Chieti), ss 538 km 6,950, nella persona del responsabile enologo Italo De Luca, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti soppravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

Alcoli totali;

Anidrite solforosa;

Grado rifrattometrico a 20º C;

Massa volumica a 20º C;

Zuccheri riduttori;

Acidità volatile;

Alcalinità delle ceneri;

Alcool metilico;

Ceneri;

Cloruri;

Estratto secco totale;

pH;

Solfati.

01A11346

DECRETO 28 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio Consorzio vino Chianti classico di San Casciano Val di Pesa, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 1° ottobre 1988, protocollo n. 030957/62992, con il quale il laboratorio Consorzio vino Chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Consorzio vino Chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155, nella persona del responsabile dott.ssa Claudia Caneto, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all' amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

Acidità volatile;

Acido sorbico;

Alcalinità delle ceneri;

Anidride solforosa libera e totale;

Ceneri;

Cloruri;

Densità relativa a 20 °C;

Estratto secco totale;

Grado alcolometrico volumico;

pH;

Saggio di stabilità;

Solfati-saggio rapido.

01A11342

DECRETO 28 settembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio Bio 7 S.r.l. di Castelvetro, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 3 giugno 1998, protocollo n. 61816, con il quale il laboratorio Bio 7 S.r.l. di Castelvetro (Modena) è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara, 5, nella persona del responsabile dott. Zanasi Giancarlo, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti soppravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;

Anidrite solforosa;

Densità;

Estratto secco totale;

Tenore zuccherino;

Titolo alcolometrico volumico.

01A11345

DECRETO 29 settembre 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Romagna centrale» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

2. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo prevista dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate dal sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento comunitario 1493/99 (lettera E) «Impiego di alcuni termini specifici», paragrafo 2, lettera *f)*, terzo trattino alle tipologie «Colli Romagna centrale» Chardonnay, «Colli Romagna centrale» Cabernet Sauvignon, «Colli Romagna centrale» Sangiovese, «Colli Romagna centrale» Trebbiano.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine «Colli Romagna centrale», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ANNESSO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ROMAGNA CENTRALE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Romagna centrale» bianco;

«Colli Romagna centrale» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Colli Romagna centrale» Chardonnay (anche nella tipologia riserva);

«Colli Romagna centrale» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

«Colli Romagna centrale» Sangiovese (anche nella tipologia riserva);

«Colli Romagna centrale» Trebbiano.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Romagna centrale» bianco

Vitigno Chardonnay: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Bombino, Sauvignon bianco Trebbiano e Pinot bianco dal 50% al 40%.

«Colli Romagna centrale» rosso

Vitigno Cabernet Sauvignon: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Sangiovese, Barbera, Merlot, Montepulciano dal 50% al 40%.

«Colli Romagna centrale» Chardonnay

Vitigno Chardonnay 100%.

«Colli Romagna centrale» Cabernet Sauvignon

Vitigno: Cabernet Sauvignon 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

«Colli Romagna centrale» Sangiovese

Vitigno: Sangiovese 100%.

«Colli Romagna centrale» Trebbiano

Vitigno: Trebbiano romagnolo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna Centrale», ricade nella provincia di Forlì-Cesena e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.

Nei nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3000 ceppi/Ha.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnicoagronomica.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

	Produzione uva tonn./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Colli Romagna centrale bianco	9,5	11
Colli Romagna centrale rosso	9,0	12
Colli Romagna centrale Chardonnay	9,0	11,5
Colli Romagna centrale cabernet Sauvignon	9,0	12
Colli Romagna centrale Sangiovese	9,5	12
Colli Romagna centrale Trebbiano	11,5	11,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il 30 aprile successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione e nell'affinamento è consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.

La resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per i vini «Colli Romagna centrale»: «Rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon», l'immissione al consumo è consentita soltanto dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Romagna centrale» bianco

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Romagna Centrale» rosso

Colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; (12,50% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l; (24 g/l nella tipologia riserva).

«Colli Romagna centrale» Chardonnay

Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol. nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli Romagna centrale» Cabernet Sauvignon

Colore: rosso rubino, talvolta con sfumature violacee;

odore: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l (25 g/l nella tipologia riserva).

«Colli Romagna centrale» Sangiovese

Colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, che ricorda la viola mammola;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva); acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l (24 g/l nella tipologia riserva).

«Colli Romagna centrale» Trebbiano

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell'affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della degustazione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto, con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che tacciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore - tenuta - podere - cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, in conformità al disposto del decreto 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale»: rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica «riserva».

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» Chardonnay che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a quindici mesi anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica «riserva».

L'invecchiamento, per il quale è consentito anche l'utilizzo di contenitori di legno, decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. In tal caso possono presentare un sentore di legno.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di volume nominale di lt 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, con tappatura secondo la normativa vigente. Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

01A11197

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
UNITÀ DI GESTIONE DELL'AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del

Ministro dei trasporto e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, allo stesso fine, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per le finalità di cui all'art. 2, comma 6, della citata legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui ai richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 u.c. del 30 marzo 2001 con il quale è affidata al capo dell'Unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'assegnazione e all'erogazione sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di lire 67 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato D.I. 016/TPL/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, si autorizza l'impegno di L. 67.000.000.000 sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», per l'anno finanziario 2001 fino all'anno 2015 a favore delle regioni a statuto ordinario.

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di L. 67.000.000.000, per l'anno finanziario 2001, sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2001	c/c n.
Abruzzo	2.225.070.000	31195
Basilicata	1.932.950.000	31649
Calabria	2.311.500.000	31789
Campania	7.481.220.000	31409
Emilia-Romagna	4.597.540.000	30864
Lazio	9.284.190.000	31183
Liguria	3.357.370.000	32211
Lombardia	10.078.810.000	30268
Marche	2.347.680.000	31118
Molise	1.119.570.000	31207
Piemonte	5.741.900.000	31930
Puglia	4.432.720.000	31601
Toscana	5.142.250.000	30938
Umbria	1.536.310.000	31068
Veneto	5.410.920.000	30522
TOTALE . . .	67.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

01A11045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1993, concernente l'autorizzazione alla società «CAAF Basilicata CGIL S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento riportare nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «CAAF Basilicata CGIL S.r.l.», con sede in Potenza, via Bertazzoni n. 86, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, nel quale era iscritto al n. 14.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «CAAF Basilicata CGIL S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1993, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27, essendo stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Domenico Antonio Zotta redatto il 5 novembre 1998, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Basilicata della Confederazione generale italiana del lavoro S.r.l.», con nomina del liquidatore Michele Andriulli. Il predetto liquidatore con nota in data 25 febbraio 1999 ha comunicato la volontà del Caf in questione di rinunciare alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art.57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il direttore: ROMANO

01A11239

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 25 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di Tor Vergata emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 27 giugno 2001 che modifica gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 12 luglio 2001, trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimità e di merito;

Decreta:

Gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto sono così modificati:

«Art. 12 *(Il senato accademico: composizione)*. — 1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario, con voto consultivo;

c) i presidi di facoltà;

d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:

A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

B) due docenti di rappresentanza di ciascuna delle facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel consiglio di facoltà;

e) il direttore amministrativo;

f) sette studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;

g) quattro rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:

area I. Tutti i settori A (eccetto il settore A04B), più i settori K05B e K05C;

area II. Tutti i settori B;

area III. Tutti i settori C;

area IV. Tutti i settori D, E, G;

area V. Tutti i settori F, V;

area VI. Tutti i settori H;

area VII. Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo A04B;

area VIII. Tutti i settori L;

area IX. Tutti i settori M;

area X. Tutti i settori N;

area XI. Tutti i settori P, S, Q.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del rettore.

4. I membri di cui alle lettere *d)* e *g)* durano in carica tre anni accademici. I membri di cui alla lettera *f)* durano in carica due anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo».

«Art. 19 *(I revisori dei conti)*. — 1. Il rettore, su designazione del senato accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti, i quali durano in carica due anni.

2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con regolamento generale d'Ateneo».

«Art. 30 *(Il consiglio di facoltà: composizione)*. — 1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da un numero di ricercatori della facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera *a)*, che durano in carica un triennio;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*.

2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facoltà alle specificità organizzative e funzionali della facoltà stessa, il consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera *b)*, venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti».

«Art. 33 *(Consiglio dei corsi di studio: composizione)*. — 1. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, nonché dai titolari di altre attività

di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

01A11209

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 26 luglio 2001 che modifica gli articoli 12, 48, 49, 51 e 53 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 3 agosto 2001, trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimità e di merito;

Decreta:

Gli articoli 12, 48, 49, 51 e 53 dello statuto sono così modificati:

«Art. 12.

Il senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario, con voto consultivo;

c) i presidi di facoltà;

d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:

a) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

b) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel consiglio di facoltà;

e) il direttore amministrativo;

f) sette studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;

g) quattro rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000) le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite.

Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/ con la sola esclusione del settore MAT/09.

Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.

Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.

Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.

Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.

Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.

Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.

Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.

Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.

Area X. Tutti i settori che iniziano con IUS/.

Area XI. Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del rettore.

4. I membri di cui alle lettere *d)* e *g)* durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera *f)* durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rap-

presentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo».

«Art. 48.

Dirigenti e vicedirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

1-*bis*. L'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto, limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo e udito il consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal direttore amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale».

«Art. 49.

Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie dell'università per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.

2. L'attivazione di un centro è deliberata dal senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei direttori di dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei dipartimenti interessati al centro.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'università, in accordo con i dipartimenti interessati al centro.

4. Un centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.

5. Ciascun centro è retto di regola da un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei consigli dei dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal senato accademico con delibera motivata. Ai centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un segretario amministrativo. Ai centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del centro.

6. Nell'atto istitutivo di ogni centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.

7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto».

«Art. 51.

Servizio di calcolo

1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture:

a) laboratori per il calcolo didattico;

b) centri per il calcolo scientifico;

c) centro di calcolo d'Ateneo.

2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'università. Possono essere di dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.

4. Il centro di calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:

integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture;

fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo;

provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche».

«Art. 53.

Altre strutture dell'università

1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi dei precedente art. 49 o come aziende dell'università.

2. L'università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi del precedente art. 49.

3. L'università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente art. 49, oppure come aziende dell'università.

4. Il Policlinico dell'università è costituito in azienda dell'università ai sensi del successivo titolo VI».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

01A11254

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 5 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuole di specializzazione del settore medico;

Visto la legge n. 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare i commi 95 e 101 dell'art. 17;

Vista la nota del MURST n. 1351 del 27 luglio 1999;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di quest'Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 giugno 2001;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che il regolamento didattico, in corso di pubblicazione, non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle scuole di specializzazione dell'area medica, le relative modifiche vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in «audiologia» cambia denominazione in «audiologia e foniatria».

Art. 2.

Nell'art. 225, contenente le «norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in «audiologia e foniatria».

Art. 3.

Gli articoli dal 234 al 241, relativi alla scuola di specializzazione in «audiologia» sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 228 — Scuola di specializzazione in audiologia e foniatria.

1. È istituita la scuola di specializzazione in audiologia e foniatria presso l'Università degli studi di Bari.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici - specialisti nel settore professionale della audiologia e foniatria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia e foniatria.

4. Il corso ha durata di 4 anni.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui 400 ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e 400 ore al tirocinio. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi. È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.

6. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline nonché alle strutture convenzionate.

Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore, ovvero dipartimento di oftalmologia e otorinolaringoiatrica, cattedra di audiologia B.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

8. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) fisiopatologia uditiva e della comunicazione;

c) semeiotica clinica e strumentale;

d) malattie audiologiche e foniatriche;

e) terapia riabilitativa, protesica in audiologia e foniatria;

f) terapia medica e chirurgica in audiologia e foniatria;

g) medicina legale e sociale.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica del sistema uditivo e fonatorio, di fisica e di informatica allo scopo di acquisire le conoscenze propedeutiche per la diagnostica strumentale e le terapie mediche, chirurgiche, protesiche e riabilitative.

Settori: D09A anatomia, E06a fisiologia umana, B0lA fisica generale, K06X bioingegneria elettronica, F03X genetica medica.

B - Area della fisiopatologia uditiva e della comunicazione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze sulla fisiopatologia uditiva, e sulla fisiopatologia della percezione e produzione del linguaggio e sulla fonazione.

Settori: F15B audiologia, M10A psicologia generale, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, L09A glottologia e linguistica, M11E psicologia sensoriale e linguistica, F15A otorinolaringoiatria.

C - Area di semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena conoscenza nell'utilizzo della semeiotica clinica e delle metodologie diagnostiche e strumentali della audiologia e foniatria.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

D - Area delle malattie audiologiche e foniatria.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza di tutta la patologia audiologica e foniatrica comprese le basi teoriche e pratiche degli interventi di prevenzione delle patologie e della comunicazione.

Settori: F15b audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F07 medicina interna, F11B neurologia, F19A pediatria, F19B neuropsichiatria infantile, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E - Area della terapia riabilitativa e protesica in audiologia e foniatria.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la capacità di formulare un programma riabilitativo per la correzione delle principali disabilità indotte da patologie audiologiche e foniatriche sia per l'età evolutiva che per il settore adulto e geriatrico.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

F - Area della terapia medica e chirurgica in audiologia e foniatria.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi della terapia medica e chirurgica per la cura delle patologie otologiche e foniatriche.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F12B neurochirurgia.

G - Area medico legale e sociale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base per una valutazione medico-legale ed i criteri valutativi del risarcimento degli esiti di patologie del distretto audiologico e foniatrico. Deve inoltre conoscere e saper gestire i programmi di prevenzione primaria e secondaria dell'udito e del linguaggio in età infantile ed adulta.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

9. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie convenzionate, delineando:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati dal punto 5.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività, svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto al punto 6.

10. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali, e le specifiche attività relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della diagnosi di patologie audiologiche e foniatriche, nonché degli indirizzi terapeutici protesico-riabilitativi e medico-chirurgici.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliera e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dei docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

11. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti deve:

aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

aver eseguito personalmente almeno 150 diagnosi complete, delle quali almeno il 25% con responsabilità diretta;

aver eseguito e valutato almeno 50 indagini ERA;

aver eseguito e valutato almeno 50 laringostroboscopie;

aver eseguito e valutato almeno 50 inquadramenti diagnostico - strumentali di patologie vocali;

aver seguito con responsabilità diretta l'applicazione e l'adattamento di almeno 30 protesi;

aver seguito personalmente almeno 50 riabilitazioni di patologie della comunicazione delle quali almeno 10 dei pazienti in età evolutive e 10 con riabilitazione chirurgica;

aver seguito con responsabilità diretta almeno un programma di prevenzione delle patologie della comunicazione;

aver partecipato ad esercitazioni in camera operatoria e ad almeno 20 interventi di piccola chirurgia per la risoluzione di patologie dell'orecchio medio (timpanocentesi, drenaggio transtimpanico, chiusura di perforazione post-traumatiche della membrana del timpano, miniringoplasica semplice, adenoidectomia) e ad almeno 20 interventi per l'asportazione di neoformazioni laringee.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

12. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la «Normativa generale» per la scuola di specializzazione.

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA

I ANNO

Scienze basiche propedeutiche (ore 100):
- fisica (ore 25);
- informatica (ore 25);
- anatomia (ore 25);
- fisiologia (ore 25).

Fisiopatologia della comunicazione (ore 50):
- fisiologia della comunicazione umana (ore 20);
- psicologia generale (ore 20);
- linguistica generale (ore 10).

Semeiotica clinica e strumentale (ore 50):
- semeiotica audiologica (ore 30);
- tecniche audiometriche I (ore 20).

Monte ore elettive: ore 200.

II ANNO

Scienze basiche propedeutiche (ore 50):
- elettronica biomedica (ore 10);
- tecniche di analisi del segnale (ore 10);
- neurofisiologia (ore 30).

Fisiopatologia della comunicazione (ore 30):
- psicologia età evolutiva (ore 10);
- fonetica e fonologia (ore 10);
- psicolinguistica (ore 10).

Area di semeiotica clinica e strumentale (ore 50):
- semeiotica foniatrica (ore 30);
- tecniche audiometriche II (ore 20).

Area delle malattie audiologiche e foniatriche (ore 70):
- patologia e clinica audiologia e foniatrica I (ore 30);
- otorinolaringoiatria (ore 30);
- medicina interna (ore 10).

Monte ore elettive: ore 200.

III ANNO

Area delle malattie audiologiche e foniatria (ore 100):

patologia e clinica audiologica foniatrica II (ore 60);

neurologia (ore 20);

pediatria e neurologia (ore 20).

Area terapia riabilitativa e protesica audiologica e foniatrica (ore 70):

terapia riabilitativa audiologica e foniatrica I (ore 50);

terapia protesica (ore 20).

Area medico legale e sociale (ore 30):

medicina legale audiologia e foniatria (ore 15);

audiologia e foniatria preventiva e sociale (ore 15).

Monte ore elettive: ore 200.

IV ANNO

Area delle malattie audiologiche e foniatria (ore 100):

patologia e clinica audiologica e foniatrica III (ore 40);

audiologia e foniatria preventiva e di comunità (ore 40);

neuropsichiatria (ore 10);

radiologia (ore 10).

Area terapia riabilitativa e protesica audiologica e foniatrica (ore 50):

terapia riabilitativa audiologica e foniatria II (ore 50).

Area della terapia riabilitativa e chirurgia audiologica e foniatrica (ore 50):

terapia riabilitativa chirurgica audiologica e foniatrica (ore 50).

Monte ore elettive: ore 200.

Il presente decreto sarà inviato al M.I.U.R. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 settembre 2001

Il rettore: GIRONE

01A10992

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 12 ottobre 2001, n. **168.**

Uso di alcool etilico nei prodotti per la casa.

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali - Roma

Alla Confcommercio - Roma

All'ASSIC - Milano

Alla Confesercenti - Roma

Alla Federchimica - Milano

All'Assodistillatori - Roma

È stata constatata una proliferazione di offerte al dettaglio di prodotti detergenti a base di alcole etilico per uso domestico, formulati e presentati con modalità suscettibili di ingenerare confusione nel consumatore rispetto alle usuali confezioni di alcole denaturato con denaturante generale.

In particolare, si tratta di prodotti presentati in confezioni e con etichette del tutto simili a quelle utilizzate per l'acole etilico denaturato con denaturante generale. Il consumatore è facilmente tratto in inganno, in quanto solo con un attento esame delle indicazioni riportate in etichetta consente all'acquirente di percepire la effettiva diversità.

Il rischio di confusione tra le due diverse categorie di prodotti, sia per il consumatore che per il distributore, è reso ancora più evidente dal fatto che questi alcoli con detergenti vengono presentati con una colorazione rosa identica al caratteristico colore dell'alcole denaturato con denaturante generale.

Al riguardo si ritiene utile precisare che il decreto 9 luglio 1996, n. 524 «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa», all'art. 1, comma 1, stabilisce che il denaturante generale è costituito dalle seguenti sostanze preventivamente sciolte in due litri di metiletilchetone:

a) tiofene: grammi 125;

b) denatonium benzoato: grammi 0,8;

c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.

Il citato decreto n. 524/1996, all'art. 2, comma 4, stabilisce che l'alcole etilico destinato alla fabbricazione

dei prodotti detergenti per uso domestico deve essere denaturato con l'aggiunta ad ogni ettanidro di alcole delle seguenti sostanze:

a) 4.000 grammi di isopropanolo;

b) 500 grammi di metiletilchetone;

c) 2 grammi di bitrex.

Da quanto sopra emerge che:

il colorante (C.I. Reactive Red 24) può essere utilizzato soltanto per il denaturante generale;

l'alcole impiegato nella fabbricazione di prodotti detergenti per uso domestico e degli altri prodotti elencati all'art. 2, comma 4, del decreto n. 524/1996 deve essere denaturato con le sostanze denaturanti ivi indicate tra le quali non compaiono i coloranti.

Pertanto, i predetti prodotti indicati all'art. 2, comma 4, del decreto n. 524/1996 che contengono coloranti rossi o simili, non sono conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa e sono tali da confondere i consumatori in particolare quando sono esposti per la vendita accanto a quelli di cui all'art. 1 del citato decreto n. 524/1996.

La confusione è ancor più evidente quando nella designazione del prodotto si fa riferimento all'alcool con caratteri grandi e questo risulta utilizzato in quantità minime.

L'esigenza di trasparenza commerciale va in ogni caso assicurata non solo per evitare illecita concorrenza tra le aziende ma soprattutto per evitare di confondere il consumatore nell'acquisto dei prodotti in parola.

Quanto sopra premesso, l'alcool etilico nei prodotti in parola deve essere almeno il 90%.

I prodotti suddetti, pertanto, che contengono alcool etilico in misura inferiore al 90% non possono riportare in rilievo l'indicazione dell'alcool stesso né possono essere colorati con coloranti rosa o assimilabili alla colorazione ottenibile col processo di denaturazione previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto n. 524/1996.

Gli organi di vigilanza sono invitati ad intervenire perché venga assicurata lealtà commerciale e garantita la tutela degli interessi dei consumatori.

Si invita, altresì, in particolare, la grande distribuzione organizzata a non porre in vendita prodotti che non sono conformi ai princìpi sopraevidenziati.

Roma, 12 ottobre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A11386

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 9 ottobre 2001, n. **AIPA/CR/34.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: Elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 4 ottobre 2001, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

L'Autorità, nell'adunanza del 4 ottobre 2001, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare n. AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998, ha deliberato di revocare la qualificazione della società di monitoraggio Nolan Norton Italia S.r.l., corso Italia n. 6 - 20122 Milano, in quanto non ha presentato nei termini indicati la documentazione per attivare il processo di rinnovo.

Conseguentemente, l'elenco delle società di monitoraggio riportato in allegato sostituisce ed abroga quello diffuso con la circolare n. AIPA/CR/25 del 19 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000.

Le amministrazioni che intendessero provvedere al monitoraggio dei propri contratti avvalendosi di società specializzate potranno fare riferimento a tale elenco, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Roma, 9 ottobre 2001

Il presidente: ZULIANI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 4 OTTOBRE 2001, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - Via G.B. Vico n. 9 - 00196 Roma;

Elea S.p.a. - Corso Massimo D'Azeglio n. 69 - 10015 Ivrea (Torino);

Formit servizi S.r.l. - Via Roberto Scotti n. 20 - 00147 Roma;

Gartner Group Italia S.r.l. - Via Caldera n. 21, ed. E, ala 2 - 20153 Milano;

Metron Consulting S.r.l. - Via Fortifiocca n. 50 - 00179 Roma;

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari S.p.a. - Via Livenza n. 3 - 00198 Roma;

P.R.S. - Planning ricerche e studi S.r.l. - Via Maffeo Pantaleoni n. 37 - 00191 Roma;

Quality Sistems & Network S.r.l. - Via E. Faà di Bruno n. 52 - 00195 Roma;

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via Giulio Cacini n. 1 - 00198 Roma;

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi S.r.l. - Via Odoardo Beccari n. 13 - 00154 Roma;

01A11246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente ed amministrativo, per l'anno scolastico 2001/2002.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'accordo del 14 settembre 2001, è pubblicata l'integrazione all'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2001/2002, per la destinazione all'estero del sottoelencato personale:

cod. funz. 002 - insegnanti elementari;

cod. funz. 034 - lettori;

cod. funz. 036 - assistenti amministrativi.

01A11183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del 18 ottobre 2001

Dollaro USA	0,9026
Yen giapponese	109,23
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,62490
Corona svedese	9,4936
Franco svizzero	1,4780
Corona islandese	92,73
Corona norvegese	7,9575
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	33,507
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,44
Litas lituano	3,6095
Lat lettone	0,5597
Lira maltese	0,4043
Zloty polacco	3,6958
Leu romeno	27805
Tallero sloveno	220,2886
Corona slovacca	43,560
Lira turca	1490000
Dollaro australiano	1,7750
Dollaro canadese	1,4211
Dollaro di Hong Kong	7,0403
Dollaro neozelandese	2,1645
Dollaro di Singapore	1,6364
Won sudcoreano	1172,93
Rand sudafricano	8,3580

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11525

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 561 del 10 settembre 2001

Specialità medicinali: ESMERON, NORCURON, PAVULON, ONCOTICE.

Società: N.V. Organon - Kloosterstraat, 6 - OSS Olanda.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Esmeron», «Norcuron», «Pavulon», «Oncotice» nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. elencate nel decreto n. 257 del 10 maggio 2001 e prodotti anteriormente al 24 maggio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto n. 257 del 10 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dantrium»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 572 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: DANTRIUM.

Confezione: iv un flacone 20 mg, A.I.C. n. 024372070.

Società dott. Formenti S.p.a, via Correggio n. 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dantrium», iv un flacone 20 mg, A.I.C. n. 024372070 prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 195 del 9 marzo 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyoresp»

Estratto provvedimento n. 155 del 10 agosto 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario HYORESP, vaccino inattivato ed adiuvato contro le infezioni da Mycoplasma hyopneumoniae nei suini, A.I.C. n. 102633.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. FR/V/106/001/V003/0

Oggetto: richiesta di ripristino della registrazione delle confezioni in vetro flacone da 50 dosi (A.I.C. n. 102633070) e 10 flaconi da 50 dosi (A.I.C. n. 102633082).

È autorizzato per il prodotto medicinale indicato in oggetto il ripristino della registrazione delle confezioni suindicate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11087

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rabdomun»

Estratto decreto R. n. 156 del 10 agosto 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica RABDOMUN vaccino inattivato per la prevenzione della rabbia dei cani, gatti e bovini.

Titolare A.I.C.: Essex Animal Health Burgwedel (Germania), rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Burgwedel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 5 ml cadauno - A.I.C. n. 101358012;

5 flaconi da 1 ml cadauno - A.I.C. n. 101358024;

10 flaconi da 1 ml cadauno - A.I.C. n. 101358036.

Composizione:

principi attivi: virus rabico inattivato (ceppo Flury LEP) coltivato su cellule renali Hamster - titolo virale $\geq$ 1,0 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti, bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani, gatti e bovini nei confronti della rabbia, malattia acuta e contagiosa dei mammiferi, caratterizzata da disturbi a carico del sistema nervoso centrale, cui seguono paralisi e morte.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A11086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyoresp»

Estratto provvedimento n. 156 del 10 agosto 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario HYORESP vaccino inattivato ed adiuvato contro le infezioni da Mycoplasma hyopneumoniae nei suini nelle confezioni in polipropilene flacone da 50 dosi, 10 flaconi da 50 dosi, flacone da 100 dosi, 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 102633.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/106/001/V002/0.

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità delle confezioni in polipropilene.

È autorizzata per il prodotto medicinale in oggetto per le confezioni in polipropilene suindicate l'estensione della validità da 18 a 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «TS 11»

Estratto provvedimento n. 157 del 10 agosto 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario TS 11, vaccino congelato a batteri vivi attenuati nella confezione astuccio 1 flacone da 50 ml (1000 dosi) di vaccino congelato + flacone contagocce - A.I.C. n. 102369016.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica di Merial Italia S.p.a., sita in Noventa Padovana (Padova) - via Baviera n. 9.

01A11089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calciumvit B12»

Estratto provvedimento n. 158 del 10 agosto 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CALCIUMVIT B12.

Confezione: flacone da 100 ml, 250 ml, 500 ml - A.I.C. n. 101712.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: aggiunta di un nuovo tipo di confezionamento primario (polipropilene oltre al vetro).

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, l'impiego del polipropilene, oltre al vetro, come materiale di confezionamento primario.

Le nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario suindicata sono le seguenti:

flacone da 100 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712040;

flacone da 250 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712053;

flacone da 500 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712065.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor».

Estratto decreto n. 157 del 3 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario INTERCEPTOR FLAVOR, milbemicina ossima, compresse per cani, nelle confezioni: 6 compresse da 2,3 mg, 5,75 mg, 11,5 mg, 23 mg e 8 compresse da 2,3 mg, 5,75 mg, 11,5 mg, 23 mg - A.I.C. n. 102571.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese) - strada statale 233, Km 20,5, codice fiscale n. 02384400129.

Modifiche apportate: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

30 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571092;

30 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571104;

30 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571116;

30 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571128.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Interceptor Flavor» trova indicazione nella prevenzione, nel cane, della filariosi cardiaca (Dirofilaria immitis) e nel controllo delle verminosi intestinali sostenute da Tricocefali (Trichuris vulpis), Ascaridi (Toxocara canis, Toxascaris leonina) e Anchilostomi (Ancylostoma caninum). È inoltre indicato nel trattamento della demodicosi generalizzata (Demodex canis).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari congelati contro la malattia di Marek».

Estratto provvedimento n. 162 del 5 settembre 2001

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI AVIARI CONGELATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK, nelle confezioni: flacone da 200 ml (1000 dosi) e da 400 ml (2000 dosi), sacca da 200 ml (1000 dosi), da 400 ml (2000 dosi), da 800 ml (4000 dosi), da 1600 ml (8000 dosi), da 2000 ml (10000 dosi) - A.I.C. n. 102353.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta officina di produzione per confezionamento primario.

È autorizzato il confezionamento primario del medicinale prefabbricato per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica Collalto, con sede in Parma, strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Daiprim»

Estratto provvedimento n. 163 del 5 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DAIPRIM, nelle confezioni: contenitore plastico da 1000 ml, flacone vetro tappo perforabile da 250 ml e da 100 ml, soluzione orale: flacone da 5000 ml, da 20 ml, da 100 ml - A.I.C. n. 102009.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica confezionamento primario limitatamente alla confezione da 20 ml.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopracitata l'immissione in commercio della seguente confezione:

flacone da 20 ml in polietilene con contagocce - A.I.C. n. 102009077.

La suddetta confezione sostituisce il flacone da 20 ml in vetro precedentemente autorizzato.

I lotti già prodotti della confezione da 20 ml in vetro possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S»

Provvedimento n. 164 del 5 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario OPTICORTENOL S sospensione iniettabile, nella confezione flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101134029.

Titolare A.I.C.: Acme S.p.a., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9, codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopracitata l'immissione in commercio della seguente confezione:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101134031.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril»

Estratto provvedimento n. 159 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile al 10%, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155047 e flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100155050.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per fornire nuova informazione su «Indicazioni terapeutiche» consistente nella modifica della dizione dell'indicazione «profilassi delle infezioni post-operatorie» in «copertura antibiotica post-operatoria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 161 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile al 5%, flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100155011 e flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100155035.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per fornire nuova informazione su «Indicazioni terapeudiche» consistente nella modifica della dizione dell'indicazione «profilassi delle infezioni post-operatorie» in «copertura antibiotica post-operatoria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11118-01A11117

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della D.O.P. carni «Ossau-Iraty», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C 252 del 12 settembre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Ossau-Iraty».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI Qualità - via XX settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A11234

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta del formaggio «Sainte-Maure de Touraine», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C 252 del 12 settembre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Sainte-Maure de Touraine».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI Qualità - via XX settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A11235

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della I.G.P. olio di oliva «Lesbo», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C 254, del 13 settembre 2001, la domanda di modifica della denominazione registrata «Lesbo» in «Lesvo» o «Mitilene».

I soggetti interessati possono far pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX settembre, 20 - Roma, eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A11236

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione di origine protetta olio essenziale «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence», registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C 252, del 12 settembre 2001, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione registrata «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A11237

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2001-2002

Con provvedimento del 26 settembre 2001 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di L. 716 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, pari ad € 0,37, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2001-2002, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2001 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

01A11181

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 4 dell'ENPAIA adottata in data 21 marzo 2001 dal Comitato amministratore della gestione separata per la previdenza obbligatoria dei periti agrari.

Con nota ministeriale n. 10PS/90145/IV-3 del 13 agosto 2001, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera assunta, in data 21 marzo 2001, dal Comitato amministratore della gestione separata per la previdenza obbligatoria dei periti agrari dell'ENPAIA, relativa all'aumento del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2002.

01A11110

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo alla campagna «Giornate ecologiche 2001»

Con decreto ministeriale DEC/SvS/01/338 del 25 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2001, registro n. 5, foglio n. 152, il Ministero dell'ambiente ha indetto la campagna «Giornate ecologiche 2001», per il cofinanziamento di iniziative presentate dai

comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento della campagna «Giornate ecologiche 2001».

Le modalità di partecipazione ed i criteri di valutazione delle iniziative sono stati indicati con provvedimento direttoriale DEC/SvS/01/342 del 25 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2001, registro n. 5, foglio n. 154, diffuso in pari data sul sito internet del Ministero dell'ambiente al seguente indirizzo: www.minambiente.it

01A11295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto GPL

Visto il disposto dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001, per l'avvenuto utilizzo dei 9/10 del limite di spesa stabilito dal predetto decreto all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, si comunica la sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto GPL di cui all'art. 1, comma 2, della legge 25 novembre 1997, n. 403, di conversione del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11358

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Rocchetta S.p.a. a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Sorgente Umbra - Rocchetta» condizionata con una nuova linea PET5 per il proprio stabilimento in località Madonna del Piano di Gualdo Tadino.

Con determinazione dirigenziale n. 8432 del 19 settembre 2001, la società Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), zona industriale sud, località Madonna del Piano, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita presso il proprio stabilimento l'acqua minerale naturale «Sorgente Umbra - Rocchetta» nei tipi liscia ed addizionata di anidride carbonica, condizionata con una nuova linea produttiva detta PET5 in contenitori di polietilentereftalato (PET) già autorizzati.

01A11180

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Nomina del conservatore e del vice conservatore del registro delle imprese

La Giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ha nominato, con propria deliberazione n. 140 del 24 settembre 2001, il segretario generale, dott. Josef Rottenstener, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e il dott. Martin Ferrari, vice conservatore del registro delle imprese, con l'incarico di sostituire il conservatore, in caso di assenza o impedimento.

01A11188

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651244/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.